

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2023/69**

**del 26/01/2023**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 84**

**del 30/01/2023**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALE ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 8 I.D. del 24/1/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato a resistere in un giudizio promosso da un avvocato interno, avanti la Corte di Cassazione, avverso l'ordinanza del 15/12/2022 con la quale il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha disposto la sospensione del giudizio n. 673/19 R.G. – pendente tra il medesimo avvocato ed il Comune – sino alla definizione del ricorso n. 7418/19 R.G. pendente avanti il Consiglio di Stato;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta ha ritenuto, per ragioni di opportunità – in considerazione dell'interesse che il ricorso potenzialmente riveste nei confronti di tutti gli avvocati del Servizio Legale comunale – di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune ad un legale esterno ed ha demandato al sottoscritto l'individuazione ed il formale incarico di tale legale;
- che con l'atto sopra indicato si è proceduto ad una prenotazione di impegno di spesa di € 6.000,00 al capitolo 3250/2 del P.E.G. denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale" (n. 2023/950);

Visti:

- l'art. 17 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del Codice i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
- l'art. 4 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12 ottobre 2017), in quanto:

- trattandosi di ricorso ex art. 42 c.p.c. il Comune deve costituirsi in giudizio e depositare la propria memoria difensiva entro il 2 febbraio prossimo; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono), oltre che di impossibile programmazione preventiva;
- non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19 gennaio

2017; sentenze nn. 1289 dell'11 dicembre 2017 e 875 del 31 maggio 2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- la Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza del 6/6/2019, C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio; secondo la Corte queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato; inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);
- la Corte dei Conti Lazio, con la sentenza n. 509/2021, afferma che gli incarichi di patrocinio legale non sono equiparabili alle consulenze esterne;

Precisato:

- che si è comunque in presenza di un servizio, il cui importo previsto risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- che nel giudizio pendente avanti il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia con il n. 673/19 R.G. – giudizio sospeso con l'ordinanza ora impugnata avanti la Corte di Cassazione – il Comune, con determinazione dirigenziale n. 985 RUD del 2/10/2019, ha conferito incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Alberto Bertoi;
- che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa davanti alla Corte di Cassazione al medesimo avvocato già incaricato per il giudizio davanti al Giudice del Lavoro consente una continuità nella gestione del contenzioso, oltre che un abbattimento dei costi, quantomeno per la fase di studio, avendo il legale medesimo già una conoscenza dettagliata della vicenda;

Considerato che il preventivo presentato dall'avv. Alberto Bertoi ed acquisito al P.G. 19813/2023, per un importo complessivo di € 5.985,51 (di cui € 3.828,00 per onorari, oltre spese generali 15%, cpa 4%, iva 22% e rimborso spese di trasferta), è redatto in conformità ai parametri per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione dettati dal D.M. 55/2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. 147/22); nel dettaglio, si è fatto riferimento ai valori minimi dello scaglione entro il quale è compreso il valore del ricorso alla Corte di Cassazione dichiarato dalla ricorrente (€ 181.991,42);

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio Emilia, via Cisalpina n.18/1, l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 I.D. del 24/1/2023 richiamata in premessa;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/1/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;

Dato atto che:

- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) acquisito per l'adempimento previsto dalla L. 136/2010 è il seguente: Z2639A9798;
- la certificazione di regolarità contributiva Prot. INAIL\_36360352 del 17/01/2023 è in corso di validità (scadenza validità: 17/05/2023);

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio Emilia, via Cisalpina n.18/1, per la rappresentanza e la difesa del Comune nel ricorso alla Corte di Cassazione promosso da un avvocato interno avverso l'ordinanza del 15/12/2022 emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio Emilia nel giudizio n. 673/19 R.G.;
2. di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avvocato incaricando – prevede un compenso lordo di € 5.985,51 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA , 22% IVA e rimborso spese di trasferta);
3. di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la spesa di € 5.985,51 in favore dell'avv. Alberto Bertoi con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 3250/2 del P.E.G. 2023 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale", codice prodotto 2023\_PD\_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001;

5. di procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno n. 2023/950 assunta sul capitolo n. 3250/2 del P.E.G.;
6. di dare atto che la certificazione di regolarità contributiva Prot. INAIL\_36360352 del 17/01/2023 è in corso di validità (scadenza validità: 17/05/2023);
7. di dare atto che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z2639A9798;
8. di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
9. di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Stefano Gandellini